

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO****del 27 aprile 2006****sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004,  
Sezione I — Parlamento europeo**

(2006/810/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 <sup>(1)</sup>,
  - visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2004 (C6-0357/2005),
  - vista la relazione annuale del revisore interno,
  - vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio <sup>(2)</sup> accompagnata dalle risposte delle istituzioni,
  - vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità nonché la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE <sup>(3)</sup>,
  - visti l'articolo 272, paragrafo 10 e 275 del trattato CE come pure l'articolo 179 bis del trattato Euratom,
  - visti il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 145, 146 e 147,
  - visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo <sup>(5)</sup>,
  - visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discharge del Parlamento europeo,
  - visti l'articolo 71, l'articolo 74, paragrafo 3, e l'allegato V del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0119/2006),
- A. considerando che al punto 9.16 la Corte dei conti ha segnalato lacune, tuttavia di natura formale, nei sistemi di supervisione e controllo e ha concluso che «gli errori, concernenti la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti non hanno inciso in maniera rilevante sull'insieme delle spese amministrative» (punto 9.27),
- B. considerando che il regolamento finanziario e il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 <sup>(6)</sup> sono applicabili dal 1° gennaio 2003 per quanto concerne le norme procedurali che disciplinano la procedura di discharge,
- C. considerando che il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 stabilisce che il discharge venga dato al presidente anziché al Segretario generale,
1. pospone la decisione di concedere al proprio presidente il discharge per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2004;
  2. incarica il proprio presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Mediatore europeo e di disporre la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

*Il presidente*

Josep BORRELL FONTELLES

*Il segretario generale*

Julian PRIESTLEY

---

<sup>(1)</sup> GU C 105 del 30.4.2004.

<sup>(2)</sup> GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 302 del 30.11.2005, pag. 100.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(5)</sup> PE 349.540.

<sup>(6)</sup> GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 303.